



PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN
PROVINCIA DI SONDRIO**

L'esercizio venatorio nella Provincia di Sondrio, totalmente inclusa nella zona faunistica delle Alpi, è subordinato all'osservanza delle leggi e disposizioni statali e regionali sulla caccia e delle seguenti disposizioni integrative:

Art. 1 - COMPENSORI ALPINI

Come previsto nel Piano faunistico venatorio, il territorio della provincia di Sondrio è suddiviso in cinque comprensori alpini (in seguito denominati c.a.) e precisamente:

c.a. n. 1 o di Alta Valtellina

c.a. n. 2 o di Tirano

c.a. n. 3 o di Sondrio

c.a. n. 4 o di Morbegno

c.a. n. 5 o di Chiavenna

Il territorio di ogni c.a. è ulteriormente suddiviso in **zone di maggiore e minore tutela** (comparti "A" e "B")

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le aziende faunistico-venatorie.

Art. 2 – AMMISSIONE

In provincia di Sondrio, in quanto interamente ricompresa in Zona Alpi, sono consentite le seguenti forme di caccia, che possono essere praticate in modo esclusivo:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso.

I titolari di licenza di caccia che abbiano optato per la caccia vagante in zona Alpi e siano in possesso del prescritto tesserino regionale, possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio.

I cacciatori possono chiedere l'ammissione ad un 2^a c.a. purché siano residenti nello stesso da almeno due anni o ci siano posti disponibili nella forma di caccia richiesta.

I posti caccia disponibili per le specializzazioni sono definiti da apposito atto approvato dal Consiglio provinciale.

3. I cacciatori che, all'atto del rilascio del tesserino venatorio, risultano residenti nei comuni della provincia di Sondrio da almeno due anni hanno diritto ad essere iscritti al comprensorio alpino o settore in cui hanno la residenza anagrafica e nelle forme di caccia richieste; in mancanza del requisito dei due anni, i cacciatori residenti hanno diritto ad essere ammessi alla sola zona di minor tutela.

A partire dall'apertura della caccia, non sono ammesse variazioni alle forme di caccia ed alla scelta dei c.a. o settori assegnati.

I cacciatori non residenti, ammessi in una determinata specializzazione, non possono successivamente passare ad altra specializzazione, se non vi sono posti disponibili.

Ove si dovessero liberare posti caccia disponibili, il cacciatore che non completa l'iscrizione ad una delle specializzazioni di cui all'art. 3 lettere C), D) e E), non pagando la quota d'iscrizione prima dell'inizio della caccia prescelta nella stagione venatoria per la quale si è iscritto, perde il diritto della permanenza associativa di quella specializzazione.

In tal caso non sarà rilasciato l'inserzo zona Alpi, a meno che non voglia esercitare la caccia in zona di minor tutela, qualora richiesta. In questo caso il comitato di gestione del C.A. interessato, tenendo costantemente aggiornata la Provincia, avvisa il nuovo avente titolo tramite raccomandata A.R. per metterlo in grado, entro 5 giorni, di provvedere all'iscrizione nella specializzazione prescelta. La graduatoria andrà ad esaurimento.

Ai sensi della l.r. 26/93 art. 33 comma 13, il comitato di gestione, sulla base di modalità definite d'intesa con la Provincia di Sondrio, può consentire al socio di ospitare, dopo il primo mese di caccia, un altro cacciatore che abbia scelto la medesima forma di caccia, fermo restando che l'ospite dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento del CAC. Tale attività non comporta l'acquisizione di alcun diritto di iscrizione nel CAC ospitante.

Su motivata richiesta, inoltrata da parte dell'interessato, potrà essere rilasciato duplicato dell'inserzo aggiuntivo zona Alpi anche successivamente alla data di inizio della stagione venatoria, previa comunicazione alla Provincia e annullamento di tutte le giornate di caccia e dei capi abbattibili sino alla data di presentazione della richiesta stessa.

Il tesserino regionale dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Provincia che rilascerà ricevuta, anche tramite il comitato di gestione del comprensorio alpino di appartenenza. L'inserzo aggiuntivo zona Alpi deve invece essere restituito al comprensorio alpino di appartenenza entro il 31 gennaio.

Art. 3 - CACCIA VAGANTE IN ZONA ALPI

La Provincia, ai sensi dell'art. 35 comma 2b della l.r. 26/93, dell'art. 16 comma 1 del regolamento regionale 16/03 e in attuazione al Piano Faunistico Venatorio, d'intesa con i Comitati di gestione, individua le seguenti forme di caccia di specializzazione:

A) **MIGRATORIA e VOLPE**: consente la caccia vagante, solo in zona di minor tutela, alla selvaggina migratoria, anche con il cane da ferma e da riporto e alla volpe anche con il cane da tana.

B) **AVIFAUNA RIPOPOLABILE**: consente la caccia solo in zona di minor tutela al fagiano, alla starna, alla pernice rossa, anche con il cane da ferma.

C) **LEPRE**: consente la caccia nell'intero c.a. alla lepre comune e alla lepre bianca, anche con il cane da seguita, nonché alla volpe anche con il cane da tana e alla migratoria.

D) **TIPICA ALPINA**: consente la caccia nell'intero c.a. al fagiano di monte, alla pernice bianca, alla coturnice, alla migratoria, anche con il cane da ferma, e alla volpe, anche con il cane da tana, mentre la lepre bianca può far parte del carniere, se autorizzata dal Comitato di gestione.

E) UNGULATI: consente la caccia agli ungulati, nel settore assegnato, nonché, in zona di minor tutela, alla migratoria e alla volpe.

I cacciatori ammessi alle specializzazioni lepre e tipica alpina possono esercitare la caccia alla volpe anche con il cane da tana nelle zone consentite al cane segugio.

I Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione D) Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate.

I comitati di gestione possono altresì accorpate le cacce di specializzazione Lepre e Tipica Alpina, dandone comunicazione alla Provincia entro il 31 marzo; in tal caso i posti caccia disponibili in entrambe le specializzazioni si sommano.

In zona di minor tutela tutti i cacciatori ammessi potranno esercitare la caccia alla migratoria e all'avifauna ripopolabile, quest'ultima se richiesta.

Art. 4 – CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

La Provincia, secondo i criteri stabiliti dalla l.r. 26/93 e dal Piano Faunistico Venatorio attua, prioritariamente sul fondovalle e comunque in zona di minor tutela, la caccia da appostamento-

Non sono consentite variazioni di ubicazione degli appostamenti fissi, salvo che per comprovate necessità, e previa valutazione positiva da parte della Provincia.

Gli eventuali nuovi appostamenti e le variazioni di ubicazione di quelli già esistenti sono soggetti alle norme vigenti.

Gli appostamenti temporanei, di cui alla legge regionale 26/93, art. 25, sono sempre vietati in provincia di Sondrio.

Art. 5 – CALENDARIO e CARNIERE

Il numero delle giornate di caccia settimanali è riportato nella seguente tabella-

Specie cacciate	Comparto	Giorni settimanali	Canì consentiti per la caccia
MIGRATORIA Da appostamento fisso	Minor tutela (B)	Settembre: 3 gg Ottobre-Novembre: 5 gg ^ Dicembre-Gennaio: 3 gg	Canì da riporto
MIGRATORIA In forma vagante	Maggior tutela (A)*	2 gg, mercoledì e domenica	Canì da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)	3 gg a scelta	
AVIFAUNA RIPOPOLABILE (fagiano, starna, pernice rossa)	Maggior tutela (A)*	2 gg, mercoledì e domenica	Canì da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)		
LEPRE (lepre comune e lepre bianca)	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, mercoledì e domenica	Canì da seguita
TIPICA ALPINA (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre bianca se autorizzata)	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, mercoledì e domenica	Canì da ferma e/o riporto
UNGULATI	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, a scelta tra lunedì, giovedì e sabato	-
VOLPE	Maggior tutela (A)	2 gg, mercoledì e domenica	Canì da seguita o canì da tana o canì da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)		
*: la caccia in maggior tutela può essere esercitata solo con specializzazioni C) e D) ^ previo parere favorevole di ISPRA			

I limiti di capi abbattibili e le giornate usufruibili per ciascuna specie, nonché i limiti giornalieri e stagionali per cacciatore, saranno indicati nei decreti relativi ai piani di abbattimento emanati dalla Provincia, su proposta dei C.d.G, e tenendo conto dei criteri riportati nel Piano Faunistico Venatorio.

ART. 6 ADEMPIMENTI GENERALI PER LE SPECIALIZZAZIONI UNGULATI, TIPICA ALPINA E LEPRE

I cacciatori sono tenuti a:

a) partecipare ai censimenti organizzati dai Comitati di gestione, d'intesa con la Provincia, per la specializzazione praticata. I censimenti vengono svolti con le modalità previste nelle disposizioni relative ai censimenti inserite nel Piano Faunistico Venatorio e con altre eventuali modalità concordate con la Provincia;

b) partecipare ad interventi volti all'incremento e tutela della selvaggina;

c) segnalare alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o morti.

Le giornate di caccia effettuate nelle zone di maggior tutela (comparto A) dovranno essere registrate con inchiostro indelebile oltre che sul tesserino regionale, anche sull'apposito inserto zona Alpi allegato al tesserino suddetto, secondo le disposizioni indicate nell'inserto stesso.

I capi abbattuti e non detenuti sul luogo di caccia devono essere evidenziati sul tesserino regionale e sull'inserito zona alpi cerchiando la casella corrispondente al selvatico abbattuto.

E' considerata cattura abusiva anche quella dei capi uccisi in eccedenza al limite giornaliero o annuale consentito. E' pure considerata cattura abusiva l'asportazione di parti della selvaggina catturata, in modo da rendere irriconoscibile il sesso o la specie, sia che si tratti di mammiferi che di uccelli.

Quando il terreno sia coperto in tutto o nella maggior parte da neve è vietata la caccia vagante sia sul terreno che sui fiumi e laghi ad eccezione della caccia agli ungulati, alla pernice bianca, al fagiano di monte, e, dagli appostamenti fissi, alle cesene e al tordo sassello.

Pertanto è vietato l'esercizio venatorio quando un terreno sia coperto da neve, per più del 50% della sua estensione, con riferimento ad un campo visivo di medio raggio, nell'ordine di almeno 150-200 metri.

e) Al termine di ogni stagione venatoria, i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia copia dei database informatizzati, e della scansione delle schede di abbattimento e delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti.

ART. 7 CACCIA AGLI UNGULATI

Il presente articolo contiene le disposizioni relative alla caccia di Capriolo, Cervo e Camoscio in provincia di Sondrio. Per la caccia al Cinghiale si fa riferimento alle specifiche disposizioni.

Art. 7.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

La Provincia, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alle potenzialità degli ambienti e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e le differenti classi di età, disciplina la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, realizzata mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
- f) controllo statistico e biometrico di tutti i capi abbattuti

Art. 7.2 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Per l'organizzazione della caccia agli ungulati, il territorio dei cinque comprensori è suddiviso in 21 settori e precisamente:

c.a. Alta Valtellina: settori Storile - San Colombano - Val Viola - Valle dello Spöl

c.a. di Tirano: settori Tirano Sud - Tirano Nord

c.a. di Sondrio: settori Arcoglio - Alta Valmalenco - Val di Togno - Val Fontana - Val Arigna - Venina e Scais - Valle Livrio - Val Madre

c.a. di Morbegno: settori Gerola e Lesina - Tartano e Albaredo - Valmasino - Costiera dei Cech

c.a. di Chiavenna: settori Lepontine - Alta Valle Spluga - Bregaglia e Codera.

I comitati di gestione, anche su proposta dei consigli di settore, possono suddividere ulteriormente i settori in zone omogenee per meglio disciplinare l'attività venatoria, dandone comunicazione alla Provincia, fermo restando che ogni cacciatore ha diritto di scegliere la zona di caccia.

Art. 7.3 - CACCIATORI AMMESSI ALLA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI

Possono praticare la caccia di selezione agli ungulati i cacciatori già iscritti ad apposito Albo istituito presso la Provincia di Sondrio o che conseguano l'abilitazione secondo le disposizioni provinciali.

La Provincia istituisce la figura del cacciatore esperto e dell'accompagnatore per la caccia agli ungulati.

L'iscrizione all'albo dei cacciatori esperti è subordinata alla frequenza di corsi organizzati dalla Provincia e/o dai comitati di gestione e al superamento dei relativi esami presso una commissione appositamente istituita dalla Provincia stessa, da sostenere dopo aver praticato la caccia con specializzazione ungulati in zona Alpi per almeno due anni.

Sono definiti accompagnatori i cacciatori esperti che abbiano esercitato la caccia agli ungulati da almeno sei anni.

Non possono essere iscritti all'albo dei cacciatori esperti né essere nominati coordinatori, componenti del comitato di gestione o componenti del consiglio di settore, coloro i quali abbiano commesso negli ultimi 5 anni infrazioni alle leggi o disposizioni in materia venatoria e nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione della licenza e/o la preclusione all'esercizio venatorio in provincia di Sondrio per dieci o più giornate di caccia. Tale periodo si conteggia a partire dalla data di inizio del provvedimento di sospensione della licenza e/o preclusione all'esercizio venatorio.

Art. 7.4 - AMMISSIONE E POSTI CACCIA

In ogni comprensorio alpino il cacciatore può essere ammesso ad un solo settore.

I posti disponibili per la caccia agli ungulati vengono suddivisi dai CAC nei vari settori, secondo criteri di omogeneità approvati dai Comitati di gestione.

La disponibilità di posti caccia viene verificata sul totale dei posti disponibili per ogni CAC.

Ai fini di un'equa distribuzione della pressione venatoria, i comitati di gestione dei c.a. hanno facoltà di ammettere i cacciatori che sono residenti nei capoluoghi dei c.a. (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio) e nei settori ad

elevata densità venatoria, in quei settori a più bassa densità venatoria fermo restando il vincolo della scelta del settore per almeno tre anni. Per densità venatoria si intende il rapporto tra il numero dei cacciatori effettivamente ammessi in un settore ed i posti disponibili.

Art. 7.5 - CONSIGLIO DI SETTORE

In ogni settore, il Comitato di Gestione regola le modalità di elezione del Consiglio di Settore, composto da n°1 coordinatore e fino a 7 (sette) collaboratori. La nomina, la sospensione e la revoca dei singoli componenti il Consiglio di Settore competono al comitato di gestione.

Il Consiglio di Settore ha compiti propositivi, organizzativi e di gestione secondo gli indirizzi del Comitato e in particolare deve:

- proporre al C.d.G. forme di intervento sul territorio atte a migliorare l'ambiente che ospita la selvaggina
- collaborare per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di ungulati dei rispettivi settori e la raccolta dei dati rilevati;
- collaborare con il C.d.G. nella predisposizione dei piani di abbattimento degli ungulati;
- provvedere ad una efficiente organizzazione della caccia di selezione;
- collaborare all'organizzazione dei punti di controllo.

La durata in carica del consiglio di settore coincide con quella del comitato di gestione del comprensorio alpino. In caso di anticipato scioglimento del comitato di gestione, i consigli di settore rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo comitato di gestione.

Art. 7.6 – ADEMPIMENTI E DIVIETI

I cacciatori di ungulati devono adempiere ai seguenti compiti:

- partecipare alle riunioni convocate dai consigli di settore e l'attenersi alle direttive gestionali dettate dai coordinatori in applicazione del presente regolamento;
- collaborare alla gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
- presentare i trofei e le mandibole dei capi abbattuti alla annuale mostra organizzata dai comitati di gestione.

Il cacciatore, prima di effettuare altra azione di caccia, ha l'obbligo di controllare il punto di impatto del proiettile sparato (anschuss) per verificare l'eventuale ferimento del selvatico o l'errore di tiro.

E' vietato sparare agli ungulati ad una distanza superiore a 300 m.

Per la caccia agli ungulati, a far data dal 01/01/2026, è vietato l'uso di munizioni in piombo.

E' vietata la caccia a tutti i capi di ungulati con marche auricolari e/o con collari di riconoscimento.

Art. 7.7 - ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

Nelle giornate in cui è consentita la caccia agli ungulati il cacciatore autorizzato, unitamente al suo eventuale accompagnatore, esercita la stessa in forma esclusiva e non può praticare altre specializzazioni.

I cacciatori sono tenuti a rispettare eventuali limitazioni relative alle zone di caccia agli ungulati approvate dal Comitato di gestione e inserite nel Calendario Provinciale, nonché a rispettare eventuali zone comunque individuate dai Comprensori Alpini ai fini dello stretto contatto: l'inosservanza comporta l'applicazione di quanto previsto al succ. art. 9 lettera f) a tutti i membri della squadra che hanno partecipato alla giornata di caccia.

1 PIANI DI PRELIEVO

La Provincia, su proposta del C.d.G., predispone, per ogni settore, su conforme parere di Ispra, i piani di abbattimento, ripartiti per ogni singola specie, indicando i capi da abbattere distinti per sesso e classi di età e i relativi periodi di caccia. La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo.

Non vengono conteggiati ai fini del completamento dei piani di prelievo i capi morti a seguito di incidenti stradali e di eventi naturali.

I Comitati di gestione sono tenuti a presentare le proposte relative ai piani di abbattimento degli ungulati; la Provincia emetterà i relativi decreti successivamente al ricevimento del competente parere di Ispra.

2 ORGANIZZAZIONE DELLA CACCIA

La caccia agli ungulati si attua, in selezione, nell'arco massimo temporale dal 1° settembre alla seconda domenica di dicembre.

La caccia al cervo, limitatamente alla modalità con capo assegnato, può proseguire fino al 31 dicembre.

E' data facoltà al C.d.G. di richiedere periodi di sospensione della caccia a una o più specie per tutelarne il periodo riproduttivo e di richiedere, con comprovate e valide motivazioni, la chiusura anticipata di una o più specie.

La caccia di selezione agli ungulati viene esercitata dal singolo cacciatore, se "cacciatore esperto" oppure con l'accompagnatore.

Ogni accompagnatore può accompagnare per ogni uscita un solo cacciatore.

L'accompagnatore ha il compito di assistere il cacciatore e vigilare sul corretto esercizio della caccia; allo stesso nella giornata in cui presta tale assistenza è consentito esercitare la caccia fermo restando che l'esercizio venatorio deve svolgersi in stretto contatto tra i due.

Indipendentemente dal tipo di caccia, ogni cacciatore dovrà disporre di un binocolo con un numero minimo di 7 ingrandimenti per una precisa valutazione del capo da abbattere.

Per la caccia al camoscio, il cacciatore esperto o l'accompagnatore devono disporre di un cannocchiale da osservazione con numero minimo di 20 ingrandimenti.

Art. 7.8 – MODALITA' DI CACCIA

A) CACCIA CON IL CAPO ASSEGNATO

Ogni Comitato di gestione, sentito il consiglio del settore interessato, assegna i capi da prelevare alle squadre, con metodologie stabilite dal Comitato stesso, che informa in merito la Provincia prima dell'inizio dell'attività venatoria.

La caccia di selezione con il capo assegnato si attua per due giorni settimanali scelti tra il lunedì, il giovedì ed il sabato, nel rispetto di quanto regolamentato dal Comitato di Gestione.

Ai fini del calcolo delle giornate, l'uscita del singolo cacciatore è considerata come uscita di tutta la squadra.

Entro il mercoledì di ogni settimana i Comitati di Gestione dei C. A. sono tenuti a trasmettere alla Provincia il prospetto riepilogativo dei capi abbattuti suddivisi per specie e classi di età.

I comitati di gestione possono assegnare alle squadre i capi di cervo senza distinzione di sesso o classe di età, ad esclusione dei maschi adulti, per favorire il completamento dei piani di abbattimento. In caso di non assegnazione di alcune classi di sesso o di età, i Comitati di gestione dovranno individuare modalità adeguate ad evitare il superamento dei capi previsti.

B) CACCIA SENZA CAPO ASSEGNATO O CON ASSEGNAZIONE PARZIALE

La caccia di selezione senza assegnazione del capo si attua il giovedì e il sabato.

La caccia si chiude al raggiungimento del 90% dei capi previsti dal piano di abbattimento nelle singole specie, per sesso e per classe di età, sentiti i rispettivi comitati di gestione. La caccia si chiude altresì, per ogni singola specie, al raggiungimento del 100% del totale dei capi del piano di abbattimento.

Laddove, per effetto delle tolleranze o di un prelievo superiore al piano di abbattimento, viene superato il numero di capi abbattibili di una classe, i capi prelevati in eccesso saranno conteggiati nella o nelle classi più vicine nell'ambito della stessa specie, mantenendo comunque inalterato il numero massimo di capi prelevabili di ogni specie.

I comitati di gestione dei settori che attuano la caccia senza capo assegnato sono tenuti a comunicare alla Provincia entro le ore 10 del venerdì e del martedì successivi alla giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti, ripartiti per specie, sesso e classi di età, al fine di aggiornare costantemente i piani di abbattimento.

In assenza di tale comunicazione da parte del C.d.G., la successiva giornata di caccia sarà sospesa nel settore o nei settori che non hanno provveduto a trasmettere i dati.

Qualora la caccia sia attuata senza alcun tipo di assegnazione dei capi, ogni cacciatore, potrà abbattere un capo al giorno e, nell'intera stagione venatoria, non più di due capi, di cui almeno uno dei due di sesso femminile.

Qualora tra i capi abbattuti ci sia un piccolo di cervo, è diritto del cacciatore abbattere un terzo capo, fermo restando il rispetto delle limitazioni sopra riportate.

Ai fini di una più corretta gestione, e per equilibrare i prelievi sbilanciati effettuati nelle stagioni precedenti, la Provincia potrà introdurre prescrizioni mirate nei decreti relativi ai piani di prelievo, quali ad esempio:

- chiusura totale del piano di prelievo di una o più classi;
- chiusura del prelievo di una classe a soglie inferiori al 90%;
- assegnazione a singoli cacciatori o a squadre dei capi da trofeo.

Art. 7.9 – CONTROLLO DEL PRELIEVO

Il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento è responsabile a tutti gli effetti dello stesso.

Il capo abbattuto in conformità al piano di abbattimento è di proprietà della squadra o del singolo cacciatore.

Per ogni capo sarà fornito un contrassegno numerato con datario da applicare prima di qualsiasi movimentazione del capo al tendine di un arto posteriore dell'animale. Il contrassegno datario, il cui numero va registrato sulla cartolina di abbattimento, dovrà evidenziare la data di abbattimento del capo tramite il taglio delle linguette corrispondenti al giorno e al mese.

Inoltre sarà fornita una fascetta metallica numerata, da utilizzare nel caso venga abbattuto un cervo, che sia necessario dividere trasversalmente in 2 pezzi per il trasporto, applicando la marca sulla parte anteriore dell'animale e la fascetta sull'arto posteriore.

Gli ungulati abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sul tesserino venatorio, nell'inserito zona Alpi nonché nell'apposita scheda nella parte da compilare all'atto della cattura.

Il capo abbattuto, con pelle, zampe e privo di viscere, e, per le femmine, con l'apparato mammario integro, deve essere portato per il controllo e il rilevamento delle misure biometriche necessarie al centro di controllo istituito dai comitati di gestione nei tempi e nei modi indicati dagli stessi; eccezionalmente, previa comunicazione al responsabile del punto di controllo e al Corpo di Polizia Provinciale, gli ungulati abbattuti possono essere portati entro 24 ore dall'abbattimento. Il punto di controllo deve essere dotato di apposita cella frigorifera per la conservazione degli animali anche nei giorni successivi all'abbattimento, di bilancia, delle attrezzature e materiali occorrenti per una corretta rilevazione dei dati.

Il controllo dei capi verrà coordinato da almeno un tecnico faunistico qualificato.

Il controllo verrà effettuato da persone che hanno frequentato corsi di qualificazione organizzati dalla Provincia e superato il relativo esame, e/o da tecnici faunistici qualificati.

I controllori devono provvedere alla compilazione di apposite schede di rilevamento dei dati biometrici di ogni capo abbattuto che trasmetterà al C.d.G. Qualora vengano riscontrati palesi errori o inadempienze nella valutazione dei soggetti abbattuti, la Provincia potrà rimuovere dall'incarico i responsabili del punto di controllo.

Il personale deputato al controllo è nominato dalla Provincia su indicazione dei comitati di gestione.

La Provincia potrà richiedere ai controllori di partecipare a riunioni periodiche o a corsi di aggiornamento specifici.

Decadono dall'albo dei controllori coloro i quali abbiano subito uno o più provvedimenti disciplinari tra quelli elencati all'articolo 9, dal comma a) al comma m) e/o nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione della licenza e/o la preclusione all'esercizio venatorio in provincia di Sondrio per dieci o più giornate di caccia. Il reintegro nell'albo potrà avvenire solo in seguito a ulteriore frequenza dell'apposito corso e superamento del relativo esame.

Al termine della stagione venatoria tutte le schede di abbattimento non utilizzate, unitamente ai corrispondenti

contrassegni e fascette, dovranno essere riconsegnati, entro il 31 gennaio, al comitato di gestione.

VALUTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

Ogni capo sottoposto al controllo viene valutato secondo i seguenti criteri

a) PRELIEVO DI MERITO

- Capo assegnato, ma qualitativamente inferiore alla media della rispettiva classe di sesso e di età secondo le tabelle predisposte dai C.d.G.;

b) PRELIEVO CORRETTO

- Prelievo secondo i dettami generali del piano di abbattimento;

c) PRELIEVO TOLLERATO

- Prelievo difforme al piano di abbattimento, ma con errore di lieve gravità rientrante nei casi in tab. 1;

d) PRELIEVO ERRATO

Capo-di specie consentita ma fuori dalle tolleranze previste.

Il cacciatore che, accortosi dell'errore non trafughi il capo, ma provveda a registrarne compiutamente l'abbattimento presentandolo al centro di controllo, sarà soggetto a versare alla Provincia il seguente rimborso a titolo di parziale risarcimento:

-capo di classe inferiore, come indicato nella tabella successiva: rimborso di € 150,00, senza sequestro del capo, ad eccezione del piccolo di capriolo, per il quale il rimborso sarà pari a € 50,00;

-capo al di fuori di quanto indicato nella tabella successiva: rimborso di: € 150,00, unitamente al sequestro del capo.

In questo caso il cacciatore ha diritto di prelazione sull'acquisto del capo privo di trofeo.

In entrambi i casi, qualora il cacciatore non provveda al pagamento della somma indicata, saranno applicate sanzioni accessorie relative alla sospensione di giornate di caccia.

Il cacciatore o la squadra responsabile dell'abbattimento perde il diritto all'abbattimento del capo della stessa specie, più vicino per classe di sesso (prioritariamente) ed età.

Qualora il cacciatore non ravvisi l'errore commesso, la procedura sopra descritta sarà applicata al punto di controllo.

Classi di età permesse dal piano di abbattimento	Specie	Capi tollerati	Capi errati considerati di classe inferiore
Maschio di 1 anno	CAMOSCIO	F 1 anno e M 2+ con corna < cm 18	-
Femmina di 1 anno	CAMOSCIO	M 1 anno e F 2+ con corna < cm 15	-
Maschio di 2/3 anni	CAMOSCIO	M 1 anno. M 4+ con corna < cm 22	F di 2/3 anni e F 1 anno
Femmina di 2/3 anni	CAMOSCIO	F 1 anno. F 4+ con corna < cm 18	M 1 anno
Maschio di 4 e più anni	CAMOSCIO	M 2 e 3 anni	Tutte le altre classi
Femmina di 4 e più anni	CAMOSCIO	F 2 e 3 anni	M e F 1 anno
Femmina di 1 anno	CERVO	F fino a 4 anni e piccolo	-
Piccolo dell'anno	CERVO	F 1 anno solo dal 1/11 e se di peso eviscerato non superiore a 45 kg.	-
Maschio di 2-4 anni	CERVO	M adulto 5+ senza corona su entrambe le stanghe o fino 8 punte totali e M 1 anno solo se con palco ramificato	M 1 anno; F tutte età, piccolo
Maschio di 5 e più anni	CERVO	M subadulto di 2-4 anni e M 1 anno solo se con palco ramificato	Tutte le altre classi
Femmina di 1 anno	CAPRIOLO	F adulta; piccolo dell'anno.	-
Femmina di 2 e più anni	CERVO ^e CAPRIOLO	F 1 anno	Piccolo
Maschio di 2 e più anni	CAPRIOLO	M 1 anno solo se con palco ramificato	Tutte le altre classi di sesso ed età
Maschio di 1 anno	CERVO ^e CAPRIOLO	M 2+ anni solo se fusone (palco non ramificato)	F 1 anno, piccolo

La misura delle corna del camoscio sarà calcolata sul corno più corto, purché non presenti anomalie o manomissioni; in presenza di capi con corna spezzate a causa dell'abbattimento la valutazione verrà basata sulla dentizione.

La valutazione del palco di capriolo e cervo si effettuerà sull'asta più favorevole al cacciatore, purché intatta.

Si considera prelievo tollerato anche l'abbattimento di femmine di capriolo, cervo e camoscio che risultino allattanti.

In caso di assegnazione di femmina adulta e piccolo tra i capi da abbattere, può essere effettuato l'abbattimento congiunto di femmina e piccolo, qualora la femmina sia accompagnata da un piccolo solo e fermo restando che deve essere abbattuto prima il piccolo e poi la femmina. Se i due capi vengono abbattuti separatamente, e in tutti gli altri casi, la femmina da abbattere deve sempre intendersi come soggetto senza latte; pertanto in caso di abbattimento non congiunto di femmina adulta e piccolo, la femmina adulta che risulti allattante sarà considerata capo tollerato.

In base al numero complessivo di femmine allattanti abbattute nella stagione di caccia, verrà corretto e adeguato il piano di abbattimento dell'anno successivo.

In caso di abbattimento di femmina adulta di camoscio che risulti allattante, con esclusione delle femmine di 15 e più anni il cui prelievo è sempre corretto, il cacciatore è tenuto, oltre alla regolare apposizione del contrassegno, alla compilazione sul posto della scheda; il personale incaricato al controllo provvederà ad avvisare la Provincia, la quale richiederà al cacciatore un risarcimento danni nell'importo fissato in € 150,00.

Per la corretta valutazione dello stato di allattamento del capo, è data facoltà al controllore di tagliare la mammella del capo abbattuto.

Per tutti i casi di capi tollerati elencati nella tabella non verrà adottato alcun provvedimento verso il cacciatore responsabile dell'abbattimento, salvo i casi di recidiva ripetuta, laddove non siano già previste penalizzazioni nell'assegnazione dei capi tramite apposite tabelle di punteggio.

Per la caccia senza capo assegnato, dopo due errori tollerati in cinque anni verrà applicato il provvedimento di cui al successivo art. 9 comma 1 lettera n.

Per effetto dell'applicazione delle tolleranze previste nella tabella, il piano di abbattimento preventivato nei settori verrà modificato nei sessi e nelle classi di età, mantenendo comunque inalterato il numero totale dei capi per specie.

Al cacciatore che ottempera a quanto indicato nei commi precedenti la Provincia non adotterà alcun provvedimento ulteriore, né effettuerà il sequestro del capo.

e) PRELIEVO VIETATO

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, E' considerato prelievo vietato l'abbattimento, la cattura o la detenzione di capi di ungulati per i quali sia stata disposta con decreto della Provincia la chiusura della specie; o di capi appartenenti a specie diverse da quelle assegnate o abbattuti in settori diversi.

f) COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO

La Provincia, per la corretta valutazione dei capi abbattuti fuori delle tolleranze ammesse, in caso di controversia fra il cacciatore e gli addetti alla rilevazione dei dati biometrici del punto di controllo, nomina una commissione tecnica composta:

- da un tecnico faunistico o veterinario nominato dalla Provincia, che la presiede;
- da un responsabile della vigilanza esperto in gestione ungulati o suo delegato;
- da un tecnico nominato da ciascun comitato di gestione dei comprensori alpini.

La commissione è validamente costituita in presenza del tecnico faunistico o veterinario, del responsabile della vigilanza o suo delegato e dal tecnico nominato dal C.d.G. del c.a. in cui si è verificato l'abbattimento del capo oggetto del contendere.

Il parere della commissione, espresso a maggioranza, è vincolante ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative ed accessorie da parte della Provincia.

Art. 7.10 – RECUPERO UNGULATI FERITI

Ove un cacciatore accerti il ferimento di un capo di ungulato è tenuto ad attenersi alla normativa regionale e alle specifiche disposizioni provinciali in materia.

In caso di accertato ferimento di ungulato e avvio della procedura di recupero del capo, è obbligo del cacciatore avvisare il punto di controllo.

Art. 7.11 – MOSTRA DEI TROFEI

Ogni anno, da febbraio a giugno, i C.d.G. dei comprensori alpini, con la collaborazione dei coordinatori di settore e dei cacciatori, organizzano la mostra dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti durante la precedente stagione venatoria. I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola o emimandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente. Su segnalazione dei Comprensori Alpini, in caso di inadempienza la Provincia applicherà il provvedimento previsto al successivo art. 9.

La valutazione di trofei e mandibole è affidata ad una commissione nominata Comitato di gestione.

Una copia della valutazione sarà consegnata al cacciatore, una alla Provincia, una resterà agli atti del comprensorio. In seguito alla mostra le mandibole dovranno essere marcate in modo irreversibile.

Art 7.12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 31 della L.157/92 e art. 51 della L.R. 26/93), si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari a chiunque effettui le violazioni seguenti.

- a) Esercizio della caccia agli ungulati senza permesso di specializzazione: esclusione per 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- b) Mancata segnalazione dell'abbattimento del capo mediante posizionamento dell'apposita fascetta sul tendine e compilazione del tesserino regionale e dell'inserto Zona Alpi: esclusione per 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario.
- c) Mancata apposizione della fascetta o mancata compilazione del tesserino regionale o dell'inserto Zona Alpi, o manomissione di uno di essi: esclusione per 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- d) Mancato conferimento del capo al centro di controllo, senza segnalazione, entro 24 ore dall'abbattimento, al responsabile dello stesso centro e al Corpo di Polizia Provinciale di motivazioni contingenti di impedimento: esclusione per 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario.
- e) Esercizio della caccia al di fuori del settore di competenza, anche senza l'abbattimento di capi: esclusione dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela per 1 anno.
- f) Omissione degli obblighi relativi alla documentazione giornaliera di uscita, comprese le regolamentazioni previste dai diversi Comitati di gestione: sospensione di 3 giornate dalla caccia di selezione agli ungulati.
- g) Esercizio della caccia in giornata non consentita o in orario non consentito: esclusione per 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.

- h) Esercizio della caccia e/o abbattimento di capo in zona di protezione totale della fauna selvatica (Parco nazionale, Parco naturale regionale, Oasi di Protezione, Zona di Ripopolamento e Cattura, Foreste Demaniali, Riserva Naturale, Plis con divieto di attività venatoria): esclusione per 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- i) Esercizio della caccia e/o abbattimento di capo in zona soggetta a protezione parziale della fauna selvatica (Zone Speciali, Zone di limitazione parziale approvate dal Comitato di gestione e inserite nel Calendario Provinciale, Zone di maggior tutela temporaneamente chiuse..): esclusione per 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- j) Abbattimento di capo non consentito al cacciatore per specie (ma correttamente registrato): esclusione di 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- k) Abbattimento di capi (caprioli, camosci e cervi) per i quali sia stata disposta con decreto della Provincia la chiusura della specie o sia stato completato il piano di abbattimento del cacciatore o della squadra (ma correttamente registrati): esclusione di 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- l) Abbattimento di capi appartenenti a specie di cervidi o bovidi non cacciabili in provincia o nel settore: esclusione di 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- m) Esercizio della caccia e/o abbattimento di capi in periodi vietati alla caccia agli ungulati: esclusione di 2 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo e risarcimento del danno.
- n) Abbattimento di due capi tollerati in cinque anni, nella caccia senza capo assegnato: sospensione della prima giornata di caccia.
- o) Irregolarità nella consegna dei trofei: in caso di inadempienza segnalata dai Comprensori Alpini in merito al conferimento dei trofei sarà applicata la sospensione della prima giornata di caccia
- p) Abbattimento di capi errati: in caso di recidiva nell'arco di tre anni il cacciatore verrà sospeso dalla caccia di selezione agli ungulati per un periodo di un anno.
- q) Esercizio della caccia con munizioni in piombo: sospensione di 5 giornate di caccia agli ungulati
- r) Sparo a distanza superiore a 300 m: sospensione di 5 giornate di caccia agli ungulati
- s) Abbattimento di capo con marcatura visibile: sospensione di 1 giornata di caccia agli ungulati

2. In caso di recidiva si applica un provvedimento pari al doppio di quanto riportato, fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui una fra le violazioni sopra elencate possa comportare l'applicazione di più provvedimenti disciplinari, verrà comminato quello più sfavorevole al cacciatore interessato.

4. I provvedimenti disciplinari saranno applicati a partire dalla stagione venatoria successiva rispetto a quella in cui è avvenuta la violazione, e, comunque, a procedimento sanzionatorio definito.

ART. 8 CACCIA A GALLIFORMI ALPINI E LEPRE (BIANCA E COMUNE)

Ammissione

La caccia alla tipica alpina e alla lepre si attua nell'arco massimo temporale dal 1° ottobre al 21 novembre, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

A tutti i cacciatori ammessi alla caccia alla tipica alpina e lepre saranno forniti appositi contrassegni da applicare ai capi abbattuti, unitamente alla scheda di abbattimento da compilare, con inchiostro indelebile, all'atto della cattura.

Tutti i galliformi alpini e le lepri abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda e marcati con l'apposito contrassegno, nonché sottoposti al controllo da parte del personale incaricato nei luoghi preventivamente indicati dai comitati di gestione.

Ogni cacciatore, autorizzato per la caccia alla tipica alpina e/o alla lepre, può prelevare massimo due capi di lepre bianca in ogni stagione venatoria.

I comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, e lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici, sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia.

Su indicazione del comitato di gestione, la Provincia provvederà a nominare come responsabili del punto di controllo, uno o due tecnici laureati qualificati secondo le indicazioni della Provincia.

Entro le ore 10.00 dei giorni di martedì e venerdì, il comitato di gestione provvederà a trasmettere alla Provincia l'elenco dei prelievi effettuati.

La Provincia trasmetterà successivamente gli eventuali decreti di chiusura.

Il cacciatore dovrà altresì verificare prima di ogni giornata di caccia l'eventuale chiusura per raggiunto limite di catture di capi previsti dai piani di abbattimento. I comitati di gestione istituiscono apposite bacheche—per la visione di tali comunicati, anche mediante il proprio sito web.

Zone beccaccia: in queste zone è consentita la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto per tre giorni

settimanali a scelta ai soli titolari di inserto per la tipica alpina nel o nei comprensori in cui sono stati ammessi per tale specializzazione; il cacciatore è tenuto ad apporre sul tesserino zona Alpi, prima di iniziare la caccia, nello spazio relativo alla giornata, le indicazioni riportate nell'inserto e non potrà abbattere capi di selvaggina appartenenti ad altre specie.

Art. 9 - ADDESTRAMENTO ED USO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto e nei territori boschivi ad eccezione di quelli di recente rimboschimento, se tabellati, e comunque in tutte le zone ove la caccia non è vietata ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il calendario stabilito annualmente dalla Provincia.

L'addestramento cani nelle zone A e B è consentito solo nel c.a. nel quale si è iscritti; nella zona C l'addestramento dei cani è disciplinato con apposito regolamento interno.

L'addestramento cani è vietato in tutte le ZPS provinciali fino al 1° di settembre, ad eccezione della ZPS IT2040401 "Parco Regionale Orobic Valtellinesi caratterizzata da presenza regolare di Fagiano di monte e Gallo cedrone, dove l'addestramento è vietato fino al 15 di settembre.

L'addestramento dei cani da caccia è vietato in orario notturno, dal tramonto al sorgere del sole (orario di Brera).

Nessuna comitiva potrà allenare, addestrare ed usare durante l'attività venatoria più di tre cani.

Prima di iniziare l'addestramento e allenamento dei cani, il cacciatore è tenuto al pagamento della quota di partecipazione al c.a.

L'uso dei cani da seguita o segugi, in tempo di caccia libera è consentito solo nei giorni in cui si effettua la caccia alla lepre ed è sempre vietato ai cacciatori ammessi ad esercitare la caccia agli ungulati ed alla tipica alpina.

L'uso dei cani da ferma e da riporto è vietato in zona di maggior tutela ai cacciatori ammessi ad esercitare la caccia agli ungulati e alla lepre.

Nella zona Alpi, quando non è consentito l'uso o l'addestramento, i cani di qualsiasi razza dovranno essere strettamente custoditi. Non è consentito introdurre cani, se non al guinzaglio e percorrendo strade, mulattiere o sentieri normalmente praticati.

Art. 10 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1) Uso delle armi

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia,

- a) la caccia agli ungulati è consentita solo con fucile a canna rigata e palla unica;
- b) è sempre vietata la detenzione, il trasporto e l'uso dei fucili a canna rigata e palla unica nei periodi, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui non è consentita la caccia agli ungulati, se non smontati e tenuti nella custodia;
- c) per i fucili a canna liscia è sempre vietata la detenzione, il trasporto e l'uso sul luogo di caccia di munizioni a palla unica o con pallini di diametro superiore ai 4 mm;
- d) per fucili combinati a due o tre canne, dovranno essere rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico inamovibile, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;
- e) il cacciatore, nelle giornate in cui pratica la caccia agli ungulati, dovrà rendere inidonee all'uso eventuali canne lisce con appositi accorgimenti tecnici tali da non essere rimossi sul luogo di caccia;
- f) l'uso o la detenzione sul luogo di caccia di fucili a canna rigata e di munizioni con palla unica sono sempre vietati in ogni comprensorio alpino a far data dalla chiusura della caccia di selezione agli ungulati nonché nei settori in cui è stato raggiunto il limite di catture di ungulati previsto dai piani di abbattimento e dai cacciatori che abbiano abbattuto tutti i capi di ungulati loro assegnati;
- g) tutti gli ungulati catturati che, a seguito di controllo, presentassero ferite letali provocate da munizione spezzata, verranno immediatamente sequestrati, fermo restando l'effettuazione degli opportuni accertamenti per stabilire eventuali responsabilità;
- h) è vietato sparare alla selvaggina oltre m 300. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
- i) è vietato detenere, trasportare e utilizzare qualunque tipo di silenziatore o di altro mezzo vietato dalla legge.

E' inoltre vietato:

- l) detenere sul luogo di caccia in zona di maggior tutela più di un fucile, anche smontato, per ogni cacciatore;
- m) l'uso di fucili semiautomatici, siano essi a palla unica che a munizione spezzata, a meno che siano ridotti a non più di due colpi. Non è considerata ridotta l'arma che possa essere comunque trasformata sul luogo di caccia in arma a più di due colpi. Non sono previste limitazioni nel serbatoio dei colpi per i fucili predisposti con ripetizione a caricamento manuale;
- n) l'uso della carabina calibro 22 l.r. e dei fucili a canna liscia di calibro superiore al 12 o inferiore al 36, nonché delle armi ad aria compressa, a gas;
- o) l'uso, la detenzione sul luogo di caccia ed il trasporto delle armi ad anima rigata non catalogate come armi da caccia dalla Commissione Consultiva Centrale sul controllo delle armi del Ministero dell'Interno ex art. 7 l. 18/4/1975 n°110 e successive modifiche, nonché l'uso, la detenzione sul luogo di caccia e il trasporto delle carabine costruite in modo da esser facilmente nascoste (calcio ripieghevole o estraibile);
- p) l'uso, la detenzione sul luogo di caccia e il trasporto delle armi ad anima liscia costruite in modo da essere facilmente nascoste (calcio ripieghevole o estraibile o con canna inferiore ai 50 cm);
- q) in zona di maggior tutela, è inoltre vietato percorrere o attraversare zone di divieto se non lungo strade carrozzabili o strade mulattiere, e il fucile dovrà essere smontato e chiuso in apposita busta od altro involucri idoneo; per la carabina si dovrà togliere l'otturatore, da avvolgere e legare in apposito sacchetto; tale norma si applica anche nei giorni in cui è vietata la caccia agli ungulati;
- r) per i trasferimenti nell'ambito della provincia di Sondrio, nei giorni di divieto o quando non si è in esercizio di caccia, si dovranno percorrere solo strade mulattiere o sentieri normalmente praticati e oltre alle armi smontate e chiuse in busta o

altro involucro idoneo, le munizioni dovranno essere chiuse in apposito sacchetto;

s) in tutto il territorio della zona Alpi della provincia di Sondrio è sempre vietata la caccia con l'arco e la balestra, nonché il trasporto degli stessi, salvo che per accedere ai campi di tiro e sempreché siano smontati e chiusi in apposito involucro;

2) Uso dei veicoli a motore

Durante la stagione venatoria è vietato l'uso di mezzi motorizzati per raggiungere le zone di caccia o comunque per trasportare o far trasportare fucili e carabine, oltre le quote altimetriche, le località ed i punti che saranno indicati annualmente dalla Provincia; è parimenti vietato sulle strade, sui sentieri e mulattiere ove vigono ordinanze del Sindaco e divieti inerenti la viabilità agro-silvo-pastorale.

E' consentito l'uso di mezzi motorizzati sulle strade comunali ove vige il divieto di transito a condizione che il Sindaco competente abbia rilasciato il relativo permesso in deroga a tutti i cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel comune. In caso di reiterata violazione, al trasgressore verrà altresì precluso l'esercizio venatorio nell'intera provincia di Sondrio.

Fatti salvi i divieti sopra citati, è consentito l'uso di mezzi a motore:

- per il trasporto di cervi abbattuti;

- ai cacciatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, fermo restando che a bordo dei mezzi motorizzati non possono essere presenti altri cacciatori.

In caso di cacciatori paraplegici, su richiesta degli stessi, la Provincia può rilasciare apposita autorizzazione in deroga ai divieti di cui sopra. In tal caso l'eventuale persona che l'accompagna non potrà esercitare l'attività venatoria in quella giornata.

3) Forme di caccia e altri divieti

Oltre ai divieti indicati dalla normativa regionale, in provincia di Sondrio è sempre vietato:

a) cacciare nelle foreste demaniali regionali, nelle riserve naturali, nel parco nazionale dello Stelvio, nelle zone di tutela, di divieto regolarmente palinate ed indicate nelle apposite cartine, fatte salve diverse disposizioni emanate dalla regione Lombardia;

b) cacciare nei boschi percorsi da incendio, nei casi previsti dal regolamento regionale n° 2 del 27.12.97 "Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n°1";

c) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori; è altresì vietato provocare spostamenti della fauna ungulata a fini di caccia;

d) effettuare riprese fotografiche o cinematografiche non autorizzate dalla Provincia a uccelli selvatici durante il periodo degli accoppiamenti e della cova;

e) detenere e/o usare durante la caccia agli ungulati cani di qualsiasi razza, ad eccezione dei cani da sangue autorizzati in base al regolamento vigente;

f) nelle zone di divieto segugi dei c.a. di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano è vietato abbattere la lepre comune, fermo restando quanto previsto dal Piano faunistico venatorio per le singole zone;

g) usare e detenere, sul luogo di caccia, fonti luminose atte ad individuare la selvaggina, ad eccezione di torce tascabili;

h) usare e detenere, sul luogo di caccia, registratori o richiami elettronici;

i) ad eccezione della caccia al cinghiale, usare o detenere, sul luogo di caccia, strumenti dotati di fotomoltiplicatori, di visori nell'infrarosso, visori termici, nonché binocolo, monocoli e cannocchiali a raggi infrarossi;

l) recuperare selvaggina morta all'interno di zone di divieto senza relativa autorizzazione anche se la stessa selvaggina è stata colpita in territorio libero di caccia. E' fatto divieto a chiunque recuperare selvaggina trovata morta sul territorio provinciale;

m) è vietato l'esercizio venatorio, una volta completato il piano di abbattimento sia individuale che della squadra;

n) è vietata la messa in opera di saline, se non autorizzate dalla Provincia.

4) Uso di altane

Per il prelievo selettivo di ungulati è consentito l'uso di appostamenti fissi o di altane, configurabili come postazioni atte ad ospitare una o più persone, con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno.

Tali appostamenti e altane devono essere autorizzati, per quanto di competenza, dall'ufficio Caccia della Provincia, allegando alla richiesta l'esatta ubicazione dell'altana su cartografia in scala 1:10.000 e la dichiarazione di consenso del proprietario, fatte salve le altre autorizzazioni o concessioni regionali e locali. Le altane possono essere usate unicamente per la caccia agli ungulati.

Art. 11 - SANZIONI E NORME FINALI

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge regionale, del calendario venatorio, del regolamento regionale e del presente regolamento è punito anche con la preclusione dell'esercizio venatorio fino a un massimo di 3 anni nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Sondrio, fatti salvi i casi di lieve entità in cui può essere comminata la sola diffida.

In presenza di sequestro del capo abbattuto la Provincia dispone altresì il risarcimento del danno arrecato, richiedendo al trasgressore il corrispondente valore di mercato dell'animale vivo, entro i seguenti limiti massimi:

a) € 60 per ogni fagiano, starna o pernice;

b) € 150 per ogni capo di avifauna migratoria;

b) € 300: per ogni lepre comune;

c) € 1000: per ogni coturnice delle Alpi, fagiano di monte, pernice bianca e lepre bianca;

d) € 2500: per ogni ungulato, ad eccezione del cinghiale e per tutte le specie stanziali non cacciabili;

e) € 1000: per ogni cinghiale

e) € 3000: per ogni gallo cedrone e per ogni altra specie stanziale particolarmente protetta.

In caso di sequestro, la selvaggina viene messa a disposizione della Provincia che provvede alla sua destinazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla legge statale sulla caccia, dalle leggi e disposizioni regionali in materia e dal calendario venatorio della Regione Lombardia.

E' fatto obbligo a tutti i cacciatori di tenere un comportamento corretto verso gli agenti acconsentendo la verifica dei documenti e della selvaggina eventualmente catturata. In caso di rifiuto di consegna armi, munizioni e selvaggina da sottoporre a sequestro, o di impedimento al loro controllo oltretutto dei carnieri, degli zaini, dei documenti nonché nei casi di fuga, si procederà alla denuncia presso la competente autorità giudiziaria per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal codice penale ed alla applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie.

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

La Provincia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei comitati di gestione e dei consigli di settore: contro i provvedimenti e gli atti in genere adottati da questi ultimi in violazione al presente regolamento, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Il Presidente della Provincia o suo delegato decide in via definitiva a termini di legge dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.